TESTO UFFICIALE TEXTE OFFICIEL

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 14 giugno 2011, n. 13.

Modificazioni alla legge regionale 18 gennaio 2010, n. 1 (Disposizioni urgenti in materia di scadenza temporale di vita tecnica delle sciovie a fune alta e delle funivie bifune).

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1 (Sostituzione del titolo)

1. Il titolo della legge regionale 18 gennaio 2010, n. 1 (Disposizioni urgenti in materia di scadenza temporale di vita tecnica delle sciovie a fune alta e delle funivie bifune), è sostituito dal seguente: «Disposizioni urgenti in materia di scadenza temporale di vita tecnica e di revisione generale degli impianti a fune».

Art. 2 (Sostituzione dell'articolo 1)

1. L'articolo 1 della L.R. 1/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 1

(Rinvio condizionato della scadenza di fine vita tecnica delle sciovie a fune alta e delle seggiovie ad ammorsamento fisso)

Nelle more della revisione della normativa statale vigente in materia di esercizio degli impianti a fune, le sciovie a fune alta e le seggiovie ad ammorsamento fisso che giungono alla scadenza di fine vita tecnica entro il 28 febbraio 2012 e che non abbiano già beneficiato di analoghe proroghe possono proseguire l'esercizio sino al termine della stagione invernale

PREMIÈRE PARTIE

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi régionale n° 13 du 14 juin 2011,

portant modifications de la loi régionale n° 1 du 18 janvier 2010 (Dispositions urgentes en matière de fin de vie technique des téléskis et des téléphériques bicâble).

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit:

Art. 1^{er} (Remplacement du titre)

1. Le titre de la loi régionale n° 1 du 18 janvier 2010 « Dispositions urgentes en matière de fin de vie technique des téléskis et des téléphériques bicâble » est remplacé comme suit: « Dispositions urgentes en matière de fin de vie technique et de grande inspection des installations à câble »

Art. 2 (Remplacement de l'art. 1^{er})

1. L'art. 1er de la LR n° 1/2010 est remplacé comme suit :

«Art. 1er

(Report sous condition de la date de fin de vie techniquedes téléskis et des télésièges à pinces fixes)

1. Dans l'attente de la refonte de la législation nationale en vigueur en matière d'exploitation des installations à câble, les téléskis et les télésièges à pinces fixes dont la durée de vie technique expire au plus tard le 28 février 2012 et qui n'ont pas déjà bénéficié d'un report peuvent continuer d'être exploités jusqu'à la fin de la saison d'hiver 2011/2012, par dérogation 2011/2012, in deroga alle scadenze temporali fissate nel paragrafo 3 delle norme regolamentari annesse al decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985 (Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri), purché siano effettuati i controlli tecnici in conformità a quanto previsto dal paragrafo 4 delle citate norme regolamentari e a condizione che siano rispettate le prescrizioni stabilite dal direttore di esercizio e approvate dalla struttura regionale competente in materia di impianti a fune, di seguito denominata struttura competente, a garanzia della sicurezza degli impianti.».

Art. 3 (Inserimento dell'articolo 2bis)

1. Dopo l'articolo 2 della L.R. 1/2010 è inserito il seguente:

«Art. 2bis (Revisione ridotta)

- 1. Nelle more della revisione della normativa statale vigente in materia di esercizio degli impianti a fune, la revisione generale degli impianti a fune soggetti alla concessione di cui alla legge regionale 18 aprile 2008, n. 20 (Disposizioni in materia di concessione e costruzione di linee funiviarie in servizio pubblico per trasporto di persone o di persone e cose), può essere posticipata, per una sola volta, di due anni rispetto alle scadenze temporali fissate nel paragrafo 3 delle norme regolamentari annesse al decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985, purché sia effettuata, prima della scadenza, una revisione ridotta, secondo un programma approvato dalla struttura competente. Al fine dell'approvazione di tale programma, il concessionario è tenuto a trasmettere alla medesima struttura, entro il 30 aprile dell'anno in cui è prevista l'effettuazione della revisione generale, la seguente documentazione:
 - a) parere di ammissibilità della revisione ridotta rilasciato, a garanzia della sicurezza dell'impianto, preferibilmente dal costruttore originario;
 - b) piano di controlli non distruttivi, corrispondenti a quelli previsti per la revisione generale, per gli elementi costruttivi, gli organi meccanici e le relative giunzioni saldate, per la rottura dei quali non esistono, nell'impianto, efficaci accorgimenti tecnici atti a tutelare la sicurezza dei viaggiatori o del personale;
 - c) piano di controlli non distruttivi, corrispondenti a quelli previsti per la revisione speciale, per tutti gli altri elementi costruttivi;
 - d) nuovo piano di controlli non distruttivi per la restante durata di vita tecnica, predisposto da perso-

aux délais visés au paragraphe 3 des dispositions annexées au décret du ministre des transports du 2 janvier 1985 (Dispositions réglementaires en matière de variantes, de mises aux normes techniques et de contrôles périodiques des installations à câble aérien ou terrestre assurant les services de transport public), à condition que les contrôles techniques prévus par le paragraphe 4 desdites dispositions soient effectués et que les prescriptions de sécurité établies par le directeur d'exploitation et approuvées par la structure régionale compétente en matière d'installations à câble, ci-après dénommée «structure compétente», soient respectées.».

Art. 3 (Insertion de l'art. 2 bis)

1. Après l'art. 2 de la LR n° 1/2010, il est ajouté un article ainsi rédigé:

« Art. 2 bis (Inspection réduite)

- 1. Dans l'attente de la refonte de la législation nationale en vigueur en matière d'exploitation des installations à câble, la grande inspection des installations exploitées sur la base d'une concession au sens de la loi régionale n° 20 du 18 avril 2008 (Dispositions en matière de construction et d'exploitation, par concession, des lignes de transport public par câble de personnes ou de personnes et de biens) peut être reportée, une seule fois, de deux ans par rapport aux délais fixés par le paragraphe 3 des dispositions réglementaires annexées au décret du ministre des transports du 2 janvier 1985, à condition qu'avant l'échéance de grande inspection lesdites installations soient soumises à une inspection réduite suivant un programme approuvé par la structure compétente. Aux fins de l'approbation du programme en cause, tout concessionnaire est tenu de transmettre à cette dernière, au plus tard le 30 avril de l'année au cours de laquelle la grande inspection est prévue, la documentation suivante :
 - a) Avis de recevabilité de l'inspection réduite délivré à titre de garantie de la sécurité de l'installation en cause, de préférence par le constructeur d'origine;
 - b) Plan des contrôles non destructifs, qui doivent correspondre à ceux prévus pour la grande inspection, concernant les éléments de construction, les organes mécaniques et les soudures y afférentes, pour lesquels il n'existe, en cas de rupture, aucune précaution technique en mesure de garantir la sécurité des passagers et du personnel;
 - c) Plan des contrôles non destructifs, qui doivent correspondre à ceux prévus pour l'inspection spéciale, pour ce qui est de tous les autres éléments de construction;

nale qualificato, che tenga conto della variazione delle scadenze e dei piani di cui alle lettere b) e c).

Al termine dei lavori di revisione ridotta, la struttura competente effettua il collaudo funzionale di cui all'articolo 29 della L.R. 20/2008, previa dichiarazione del direttore di esercizio sull'ammissibilità dell'esercizio in sicurezza dell'impianto per l'ulteriore periodo di due anni.».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 14 giugno 2011.

Il Presidente Augusto ROLLANDIN

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 144;

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 1175 del 20 maggio 2011);
- Presentato al Consiglio regionale in data 23 maggio 2011;
- Assegnata alla IV Commissione consiliare permanente in data 25 maggio 2011;
- Acquisito il parere della IV Commissione consiliare permanente espresso in data 31 maggio 2011, su nuovo testo e relazione orale del Consigliere BIELER;
- Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 8 giugno 2011 con deliberazione n. 1858/XIII;
- Trasmesso al Presidente della Regione in data 13 giugno 2011;

- d) Nouveau plan des contrôles non destructifs pour le restant de la durée de vie technique de l'installation, élaboré par des personnels qualifiés en tenant compte de la modification des échéances ainsi que des plans visés aux lettres b) et c) ci dessus.
- À l'issue de l'inspection réduite, la structure compétente procède à la réception fonctionnelle visée à l'art. 29 de la LR n° 20/2008, sur déclaration du directeur d'exploitation attestant la possibilité d'exploiter en sécurité l'installation en cause pendant deux ans encore.».

La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 14 juin 2011.

Le président, Augusto ROLLANDIN

TRAVAUX PREPARATOIRES

Projet de loi n° 144;

- à l'initiative du Gouvernement Régional (délibération n° 1175 du 20 mai 2011);
- présenté au Conseil régional en date du 23 mai 2011;
- soumis à la IV^e Commission permanente du Conseil en date du 25 mai 2011;
- examiné par la IV^e Commission permanente du Conseil qui a exprimé son avis en date du 31 mai 2011, nouveau texte de la Commission et rapport du Conseiller BIELER fait oralement;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 8 juin 2011 délibération n° 1858/XIII;
- transmis au Président de la Région en date du 13 juin 2011;

Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE 14 giugno 2011, n. 13.

Nota all'articolo 2:

(1) L'articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 2010, n. 1 prevedeva quanto segue:

"Art. 1

(Rinvio condizionato della scadenza di fine vita tecnica delle sciovie a fune alta)

1. Nelle more della revisione della normativa statale vigente in materia di esercizio degli impianti a fune, le sciovie a fune alta che giungono alla scadenza di fine vita tecnica entro il 3 gennaio 2010 per le quali è stata presentata, secondo quanto previsto dal capo II della legge regionale 18 aprile 2008, n. 20 (Disposizioni in materia di concessione e costruzione di linee funiviarie in servizio pubblico per trasporto di persone o di persone e cose), una domanda di concessione sulla medesima linea per l'impianto sostitutivo, e che non abbiano già beneficiato di analoghe proroghe, possono proseguire l'esercizio per non oltre un anno rispetto alle scadenze temporali fissate nel paragrafo 3 delle norme regolamentari annesse al decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985 (Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri), in conformità a quanto previsto dal paragrafo 4 delle citate norme regolamentari e a condizione che siano rispettate le prescrizioni stabilite dal direttore di esercizio e approvate dalla struttura regionale competente in materia di impianti a fune, a garanzia della sicurezza degli impianti."

Legge regionale 14 giugno 2011, n. 14.

Interventi regionali in favore delle nuove imprese innovative.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1 (Oggetto e finalità)

- Al fine di favorire la nascita e la crescita di nuove imprese innovative, la presente legge disciplina la concessione da parte della Regione di contributi per le imprese che intendono valorizzare a livello produttivo i risultati della ricerca.
- I contributi di cui alla presente legge sono concessi nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, relativo alla dichiarazione di alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria).

Art. 2 (Soggetti beneficiari)

- 1. Possono beneficiare dei contributi di cui alla presente legge le nuove imprese innovative classificate come piccole imprese, secondo la vigente definizione comunitaria di piccola media impresa (PMI).
- Ai fini della concessione dei contributi, le imprese di cui al comma 1 devono:

Loi régionale n° 14 du 14 juin 2011,

portant mesures régionales en faveur des jeunes entreprises innovantes.

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit:

Art. 1^{er} (Objet et finalité)

- Afin de favoriser la naissance et le développement des jeunes entreprises innovantes, la présente loi réglemente l'octroi d'aides régionales aux entreprises qui entendent mettre en valeur, en termes de production, les résultats de la recherche.
- 2. Les aides visées à la présente loi sont octroyées dans le respect des dispositions du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).

Art. 2 (Bénéficiaires)

- Peuvent bénéficier des aides visées à la présente loi les jeunes entreprises innovantes auxquelles s'applique la définition de «petite entreprise», selon les dispositions de l'Union européenne en vigueur en matière de petites et moyennes entreprises (PME).
- 2. Aux fins de l'octroi des aides en cause, les entreprises visées au premier alinéa du présent article doivent :

- a) essere costituite da non più di tre anni;
- b) avere sede operativa nel territorio regionale.
- Sono considerate imprese innovative le imprese che possono dimostrare che i costi di ricerca e di sviluppo rappresentano almeno il 15 per cento del totale dei costi operativi in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione del contributo.
- 4. Nel caso di start-up senza antefatti finanziari, sono considerate imprese innovative quelle che possono dimostrare che le spese per la ricerca e lo sviluppo rappresentano almeno il 15 per cento del totale delle spese operative, riferite ad un periodo almeno semestrale, nella revisione contabile del loro periodo fiscale corrente, come certificato da un revisore dei conti esterno.
- 5. Le imprese innovative di cui al comma 1 possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 800/2008 una sola volta nel periodo in cui corrispondono alla definizione di nuove imprese innovative ai sensi del medesimo regolamento.

Art. 3 (Tipologia degli interventi)

- 1. Per le finalità di cui all'articolo 1, i contributi sono concessi nella misura massima del 75 per cento delle spese ammissibili per la realizzazione di piani di sviluppo delle imprese e nei limiti dell'importo massimo di 300.000 euro per impresa.
- 2. Nei limiti di cui al comma 1, i contributi sono erogati per stati di avanzamento annuali che non possono superare l'importo annuo di 150.000 euro per impresa.

Art. 4 (Spese ammissibili)

- Sono ammissibili a contributo le spese sostenute per la realizzazione di piani di sviluppo che individuano gli obiettivi di crescita dell'impresa e dimostrano la possibilità del loro raggiungimento e la loro sostenibilità finanziaria e che siano relative:
 - a) al personale dipendente;
 - b) alle consulenze tecniche;
 - c) agli attivi materiali quali le attrezzature e le strumentazioni, sia di nuovo acquisto che già utilizzati, purché in tale ipotesi il loro valore sia certificato da apposita perizia;
 - d) agli attivi immateriali, quali le competenze tecniche e i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato;
 - e) alla locazione di immobili e alle relative utenze.

- a) Être constituées depuis trois ans au plus;
- b) Avoir leur siège opérationnel sur le territoire régional.
- 3. L'on entend par « entreprises innovantes » les entreprises qui peuvent prouver que les dépenses de recherche et de développement représentent au minimum 15 p. 100 du total de leurs frais d'exploitation au cours d'une au moins des trois années précédant l'octroi de l'aide en cause.
- 4. Dans le cas de jeunes pousses sans historique financier, l'on entend par «entreprises innovantes» les entreprises qui peuvent prouver que les dépenses de recherche et de développement représentent au minimum 15 p. 100 du total de leurs frais d'exploitation au cours d'au moins un semestre de l'audit de son année fiscale en cours, ce chiffre étant certifié par un commissaire aux comptes externe.
- 5. Les entreprises innovantes au sens du premier alinéa du présent article ne peuvent recevoir les aides visées à l'art. 35 du règlement (CE) n° 800/2008 qu'une seule fois au cours de la période pendant laquelle elles répondent à la définition de «jeunes entreprises innovantes» établie par ledit règlement.

Art. 3 (Type d'aides)

- 1. Aux fins visées à l'art. 1^{er} de la présente loi, les aides sont octroyées jusqu'à concurrence de 75 p. 100 au maximum des dépenses éligibles pour la réalisation des plans de développement des entreprises et de 300 000 euros au plus par entreprise.
- Dans les limites visées au premier alinéa ci-dessus, les aides sont versées en fonction de l'état de réalisation desdits plans, par tranches annuelles d'un montant maximum de 150 000 euros par entreprise.

Art. 4 (Dépenses éligibles)

- 1. Sont éligibles les dépenses supportées pour la réalisation des plans de développement qui définissent les objectifs de croissance de l'entreprise et démontrent la faisabilité et la durabilité financière de ceux-ci et concernant :
 - a) Les personnels salariés;
 - b) Les services de conseil technique;
 - c) Les biens matériels tels que les équipements et les appareils, tant nouvellement achetés que déjà utilisés, à condition, en cette dernière occurrence, que leur valeur soit certifiée par une expertise ad hoc;
 - d) Les biens immatériels tels que les savoir-faire techniques et les brevets achetés ou obtenus sous licence des tiers au prix de marché;
 - e) La location d'immeubles et les factures y afférentes.

- 2. Le spese di cui al comma 1, lettere c) e d), devono rappresentare almeno il 30 per cento del totale delle spese.
- 3. I piani di sviluppo devono essere avviati successivamente alla valutazione tecnica e amministrativa della domanda di cui all'articolo 5, comma 2, e avere durata non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni.
- Le spese devono essere sostenute non oltre i tre anni successivi alla concessione del contributo.

Art. 5 (Procedure)

- Le domande per la concessione dei contributi sono presentate alla struttura regionale competente in materia di industria, di seguito denominata struttura competente, sull'apposita modulistica predisposta dalla medesimastruttura.
- 2. I contributi sono concessi previa istruttoria amministrativa della struttura competente, della società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A., in merito alla sostenibilità e all'adeguatezza del piano di sviluppo, e della Commissione tecnica di cui all'articolo 6, in merito all'innovatività del piano di sviluppo. A seguito delle predette istruttorie, le domande sono trasmesse al Comitato tecnico di cui all'articolo 12 della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo), per la valutazione dell'ammissibilità delle stesse.
- I contributi sono erogati tramite FINAOSTA S.p.A. sulla base della verifica tecnico-amministrativa delle spese, dell'avanzamento del progetto e della congruità dei costi attestati dalla Commissione tecnica.
- 4. Le imprese beneficiarie possono richiedere un anticipo del contributo, nella misura massima del 30 per cento, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa.
- 5. Le domande sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.
- Le domande istruite positivamente ma non agevolate per carenza di fondi possono essere ripresentate l'anno successivo e finanziate prioritariamente rispetto alle nuove domande.
- 7. La Giunta regionale, con propria deliberazione da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, può stabili-

- 2. Les dépenses visées aux lettres c) et d) du premier alinéa ci-dessus doivent représenter 30 p. 100 au moins du total des dépenses.
- 3. Tout plan de développement doit démarrer après l'instruction technique et administrative de la demande visée au deuxième alinéa de l'art. 5 de la présente loi et avoir une durée non inférieure à une année et non supérieure à trois années.
- 4. Les dépenses doivent être supportées dans les trois ans qui suivent l'octroi de l'aide.

Art. 5 (Procédures)

- Les demandes d'octroi des aides sont établies sur les formulaires préparés par la structure régionale compétente en matière d'industrie, ci-après dénommée «structure compétente», et présentées à celle-ci.
- 2. Les aides sont octroyées après l'instruction administrative effectuée par la structure compétente, par la société financière régionale FINAOSTA SpA, pour ce qui est de la durabilité et de l'adéquation du plan de développement, et par la Commission technique visée à l'art. 6 de la présente loi, pour ce qui est du degré d'innovation dudit plan. À l'issue de la procédure susmentionnée, les demandes sont transmises au Comité technique visé à l'art. 12 de la loi régionale n° 84 du 7 décembre 1993 (Mesures régionales en faveur de la recherche et du développement), en vue de l'évaluation de leur admissibilité.
- 3. Les aides sont versées par l'intermédiaire de FINAOSTA SpA, sur la base de la vérification technique et administrative des dépenses, de l'état d'avancement du projet et de l'adéquation des coûts attestés par la Commission technique.
- 4. Les bénéficiaires peuvent demander une avance de l'aide de 30 p. 100 du total au plus, sur constitution d'un cautionnement fourni par une banque ou une assurance.
- 5. Les demandes sont instruites dans l'ordre chronologique de leur présentation. Au cas où les ressources disponibles s'avéreraient insuffisantes par rapport aux demandes présentées, les aides sont octroyées suivant l'ordre chronologique de dépôt de celles-ci.
- 6. Les demandes instruites favorablement mais non financées pour cause de fonds insuffisants peuvent être présentées de nouveau l'année suivante et financées à titre prioritaire par rapport aux nouvelles demandes.
- 7. Le Gouvernement régional peut établir, par une délibération à publier au Bulletin officiel de la Région, d'autres

re ulteriori criteri e modalità relativi alla concessione, al diniego e alla revoca dei contributi. La medesima deliberazione può definire, ove necessario, i settori da privilegiare nell'attribuzione delle risorse.

Art. 6 (Commissione tecnica)

- La valutazione tecnica in merito all'innovatività dei piani di sviluppo è effettuata da un'apposita Commissione tecnica i cui membri, in numero massimo di tre, sono scelti tra i componenti del Comitato tecnico di cui all'articolo 12 della l.r. 84/1993.
- I componenti della Commissione sono nominati con deliberazione della Giunta regionale. La medesima deliberazione fissa, altresì, il compenso lordo da corrispondere ai componenti della Commissione per ciascuna istruttoria, oltre al rimborso delle spese di trasferta nella misura prevista per il personale appartenente al ruolo unico regionale.

Art. 7 (Revoca dei contributi)

- 1. Il contributo è revocato nei seguenti casi:
 - a) messa in liquidazione volontaria o cessazione volontaria dell'attività da parte dell'impresa beneficiaria;
 - b) avvio di procedure concorsuali;
 - c) interruzione ingiustificata del piano di sviluppo o mancata conclusione dello stesso nei tempi previsti;
 - d) violazione di quanto disposto all'articolo 2, comma 5;
 - e) violazione del divieto di cumulo di cui all'articolo 8.
- La revoca del contributo può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.
- 3. La revoca comporta la restituzione del contributo, maggiorato degli interessi legali, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca. La mancata restituzione entro tale termine comporta il divieto per il soggetto inadempiente di beneficiare di ogni agevolazione regionale prevista dagli articoli 29, 31, 32, 33, 34, 36 e 37 del regolamento (CE) n. 800/2008, per un periodo di cinque anni decorrente dalla comunicazione del provvedimento di revoca.

Art. 8 (Divieto di cumulo)

- I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri finanziamenti relativi alle stesse spese ammissibili.
- I contributi di cui alla presente legge non sono altresì cumulabili, nei tre anni successivi alla concessione dei

critères et modalités d'octroi, de refus et de retrait des aides. La délibération en cause peut établir, si cela s'avère nécessaire, les secteurs susceptibles d'être privilégiés lors de l'attribution des aides.

Art. 6 (Commission technique)

- L'évaluation technique du degré d'innovation des plans de développement est effectuée par une commission dont les membres, trois au plus, sont choisis parmi les membres du Comité technique visé à l'art. 12 de la LR n° 84/1993.
- 2. Les membres de la Commission technique sont nommés par délibération du Gouvernement régional. Ladite délibération fixe, par ailleurs, la rémunération brute devant être versée aux membres de la Commission au titre de chaque instruction, en sus du remboursement des frais de déplacement suivant les montants prévus pour les personnels relevant du statut unique régional.

Art. 7 (Retrait de l'aide)

- 1. L'aide est retirée dans les cas suivants:
 - a) Mise en liquidation volontaire ou cessation volontaire de l'activité par le bénéficiaire;
 - b) Ouverture de procédures collectives;
 - c) Interruption injustifiée du plan de développement ou non-achèvement de celui-ci dans les délais prévus;
 - d) Violation des dispositions du cinquième alinéa de l'art. 2 de la présente loi;
 - e) Violation de l'interdiction de cumul visée à l'art. 8 ci-dessous.
- 2. Le retrait de l'aide peut également être partiel, à condition qu'il soit proportionnel à l'inexécution constatée.
- 3. Le retrait implique la restitution de l'aide, majorée des intérêts légaux, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'acte de retrait. À défaut de remboursement dans ledit délai, le défaillant ne peut bénéficier d'aucune aide régionale au sens des art. 29, 31, 32, 33, 34, 36 et 37 du règlement (CE) n° 800/2008 pendant cinq ans à compter de la notification de l'acte de retrait.

Art. 8 (Interdiction de cumul)

- 1. Les aides visées à la présente loi ne peuvent être cumulées avec aucun autre financement relatif aux mêmes dépenses éligibles.
- 2. Par ailleurs, les aides visées à la présente loi ne peuvent être cumulées, pendant les trois ans qui suivent leur oc-

medesimi, con gli aiuti esentati a norma del regolamento (CE) n. 800/2008, ad eccezione degli aiuti esentati ai sensi degli articoli 29, 31, 32, 33, 34, 36 e 37 del regolamento medesimo.

Art. 9 (Disposizioni finanziarie)

- 1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato complessivamente in euro 550.000 per l'anno 2011 e 600.000 annui a decorrere dall'anno 2012.
- 2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2011/2013 nelle unità previsionali di base 1.3.1.11 (Comitati e commissioni), 1.11.1.10 (Interventi a sostegno dello Sviluppo economico) e 1.11.9.20 (Programma competitività regionale 2007-2013).
- 3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio:
 - a) nell'UPB 1.3.1.13 (Consulenze studi e collaborazioni tecniche), per euro 50.000 nel 2011 e annui euro 100.000 per gli anni 2012 e 2013;
 - b) nell'UPB 1.11.9.20 (Programma competitività regionale 2007-2013), per annui euro 500.000 per gli anni 2011, 2012 e 2013.
- 4. Le entrate di cui all'articolo 7, comma 3, sono introitate nel bilancio della Regione.
- 5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 14 giugno 2011.

Il Presidente Augusto ROLLANDIN

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 141;

di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 861 del 15 aprile 2011);

troi, avec les aides exemptées par le règlement (CE) n° 800/2008, exception faite pour les aides exemptées au sens des art. 29, 31, 32, 33, 34, 36 et 37 dudit règlement.

Art. 9 (Dispositions financières)

- 1. La dépense globale dérivant de l'application de la présente loi est fixée à 550 000 euros au titre de 2011 et à 600 000 euros par an à compter de 2012.
- 2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel 2011/2013 de la Région, au titre des unités prévisionnelles de base 1.3.1.11 (Comités et commissions), 1.11.1.10 (Mesures d'aide au développement économique) et 1.11.9.20 (Programme «Compétitivité régionale» 2007/2013).
- 3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée par le prélèvement des crédits inscrits au budget susmentionné comme suit :
 - a) 50 000 euros pour 2011 et 100 000 euros par an pour 2012 et 2013 au titre de l'UPB 1.3.1.13 (Mandats de conseil, d'étude et de collaboration technique);
 - b) 500 000 euros par an pour 2011, 2012 et 2013, au titre de l'UPB 1.11.9.20 (Programme «Compétitivité régionale» 2007/2013).
- 4. Les recettes visées au troisième alinéa de l'art. 7 de la présente loi sont inscrites au budget de la Région.
- 5. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.

La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 14 juin 2011.

Le président, Augusto ROLLANDIN

TRAVAUX PREPARATOIRES

Projet de loi n° 141;

 à l'initiative du Gouvernement Régional (délibération n° 861 du 15 avril 2011);

- Presentato al Consiglio regionale in data 19 aprile 2011;
- Assegnato alla IV Commissione consiliare permanente in data 21 aprile 2011;
- Assegnato alla Commissione Affari generali, per il parere di compatibilità del progetto di legge con i bilanci della Regione, in data 21 aprile 2011;
- Acquisito il parere di compatibilità finanziaria della Commissione Affari generali espresso in data 31 maggio 2011;
- Acquisito il parere della IV Commissione consiliare permanente espresso in data 31 maggio 2011, con emendamenti e relazione del Consigliere ROSSET;
- Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 8 giugno 2011 con deliberazione n. 1856/XIII;
- Trasmesso al Presidente della Regione in data 13 giugno 2011;

Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE 14 giugno 2011, n. 14.

Nota all'articolo 2:

(1) L'articolo 35 del regolamento (CE) 6 agosto 2008, n. 800 prevede quanto segue:

«Articolo 35

- 1. Gli aiuti a nuove imprese innovative sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.
- Il beneficiario è una piccola impresa esistente da meno di sei anni al momento della concessione dell'aiuto.
- 3. I costi di ricerca e sviluppo del beneficiario rappresentano almeno il 15% del totale dei suoi costi operativi in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell'aiuto oppure, nel caso di una «start-up» senza antefatti finanziari, nella revisione contabile del suo periodo fiscale corrente, quale certificato da un revisore dei conti esterno.
- 4. Gli aiuti non superano 1 milione di euro. Gli aiuti non superano tuttavia 1,5 milioni di euro nelle regioni che possono beneficiare della deroga ai sensi

- présenté au Conseil régional en date du 19 avril 2011;
- soumis à la IV^e Commission permanente du Conseil en date du 21 avril 2011;
- soumis à la Commission des affaires générales aux fins de l'avis de compatibilité du projet de loi et des budgets de la Région, en date du 21 avril 2011;
- examiné par la Commission des Affaires générales qui a exprimé son avis de compatibilité avec les budgets de la Région en date du 31 mai 2011;
- examiné par la IV^e Commission permanente du Conseil qui a exprimé son avis en date du 31 mai 2011, avec amendements et rapport du Conseiller ROSSET;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 8 juin 2011 délibération n° 1856/XIII;
- transmis au Président de la Région en date du 13 juin 2011;

dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato, e 1,25 milioni di euro nelle regioni che possono beneficiare della deroga ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

5. Il beneficiario può fruire di aiuti una sola volta nel periodo in cui corrisponde alla definizione di nuova impresa innovativa.»

Nota all'articolo 5:

(2) L'articolo 12 della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 prevede quanto segue:

«Articolo 12. (Comitato tecnico).

- 1. Presso la struttura regionale competente in materia di industria è istituito un Comitato tecnico per l'esame e la valutazione delle domande di contributo, per il monitoraggio dei progetti approvati e per la verifica dei risultati dei progetti medesimi.
- 2. Il Comitato tecnico è nominato con deliberazione della Giunta regionale ed è composto: a) dal dirigente di primo livello della struttura regionale competente in materia di industria, o suo delegato, con funzioni di presidente; b) da due esperti con competenza tecnico-scientifica in materia di ricerca industriale e sviluppo sperimentale; c) da due esperti con competenza ed esperienza in materia di industria.
- 3. I compiti di segreteria del Comitato tecnico sono assicurati da un funzionario della struttura regionale competente in materia di industria.
- 4. Il Comitato tecnico dura in carica tre anni.

- 5. Il Comitato tecnico si riunisce ogni due mesi, entro il quindicesimo giorno del mese.
- 6. Ai componenti del Comitato tecnico, con esclusione del personale regionale, è corrisposto, per ogni riunione, un compenso lordo pari a quanto stabilito con la deliberazione di cui al comma 2, oltre al rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per il personale regionale.
- 7. Per l'individuazione dei componenti del Comitato tecnico e della commissione tecnica di cui all'articolo 11, comma 6, la struttura regionale competente in materia di industria può istituire appositi albi.».

Nota all'articolo 6:

(3) Vedasi nota 2.

Note all'articolo 7:

(4) L'articolo 29 del regolamento (CE) 6 agosto 2008, n. 800 prevede quanto segue:

«Articolo 29

- 1. Gli aiuti sotto forma di capitale di rischio in favore delle PMI sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo.
- 2. L'intervento in favore del capitale di rischio assume la forma di partecipazioni in un fondo di investimento di private equity orientato al profitto, gestito secondo criteri commerciali.
- 3. Le rate di investimento realizzate dal fondo di investimento non devono superare 1,5 milioni di euro per impresa destinataria su un arco di dodici mesi.
- 4. Per le PMI ubicate nelle zone assistite, così come per le piccole imprese ubicate in zone non assistite, l'intervento in favore del capitale di rischio deve limitarsi a fornire seed capital, start-up capital e/o capitale di espansione. Per le medie imprese ubicate in zone non assistite, l'intervento in favore del capitale di rischio si limita a fornire seed capital e/o start-up capital, e non capitale di espansione.
- 5. Il fondo di investimento fornisce almeno il 70% degli stanziamenti complessivi investiti a favore di PMI sotto forma di equity e quasi-equity.
- 6. I fondi di investimento devono essere finanziati almeno in misura del 50% da investitori privati. Nel caso di fondi di investimento che interessano esclusivamente PMI ubicate nelle zone assistite, i fondi di investimento devono essere finanziati almeno in misura del 30% da investitori privati.

- 7. Affinché la misura in favore del capitale di rischio sia orientata al profitto, occorre che siano riunite le seguenti condizioni:
 - a) ciascun investimento deve rientrare in un piano di investimento che fornisca informazioni dettagliate sui prodotti, sull'andamento delle vendite e dei profitti in modo da stabilire preventivamente la redditività dell'investimento e b) ciascun investimento deve prevedere una strategia di uscita chiara e realistica.
- 8. Affinché il fondo di investimento sia gestito secondo criteri commerciali, occorre che siano riunite le seguenti condizioni:
 - a) un accordo tra un gestore professionale di un fondo e gli aderenti al fondo stabilisce che la remunerazione del gestore è legata ai risultati e definisce gli obiettivi del fondo ed il calendario proposto per gli investimenti e
 - b) gli investitori privati sono rappresentati nel processo decisionale, ad esempio attraverso un comitato consultivo o degli investitori;
 - c) vengono applicate le migliori prassi e la vigilanza regolamentare nella gestione dei fondi.»
- (5) L'articolo 31 del regolamento (CE) 6 agosto 2008, n. 800 prevede quanto segue:

«Articolo 31

- 1. Gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.
- 2. La parte sovvenzionata del progetto di ricerca e sviluppo deve essere pienamente compresa in una o più delle seguenti categorie di ricerca:
 - a) ricerca fondamentale;
 - b) ricerca industriale;
 - c) sviluppo sperimentale.

Qualora un progetto comprenda diverse attività, occorre precisare per ciascuna attività in quale categoria di cui al primo comma rientra oppure se non rientra in nessuna categoria.

- 3. L'intensità di aiuto non supera:
 - a) il 100% dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale; b) il 50% dei costi ammissibili per la ricerca industriale;
 - c) il 25% dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale.

L'intensità di aiuto viene determinata per ciascun beneficiario, anche quando si tratta di un progetto di collaborazione, in conformità al paragrafo 4, lettera b), punto i).

Nel caso di aiuti ad un progetto di ricerca e sviluppo realizzato in collaborazione tra organismi di ricerca e imprese, il cumulo delle sovvenzioni pubbliche dirette ad un progetto specifico e dei contributi degli organismi di ricerca a beneficio del medesimo progetto, qualora costituiscano aiuti, non può essere superiore alle intensità di aiuto applicabili alla singola impresa beneficiaria.

- 4. L'intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale di cui al paragrafo 3 può essere aumentata come segue:
 - a) per gli aiuti destinati alle PMI, l'intensità può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese e
 - b) una maggiorazione di 15 punti percentuali, a concorrenza di un'intensità massima dell'80% dei costi ammissibili, può essere applicata nei seguenti casi:
 - i) se il progetto comporta la collaborazione effettiva fra almeno due imprese indipendenti l'una dall'altra e sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - nessuna impresa sostiene da sola oltre il 70% dei costi ammissibili del progetto di collaborazione;
 - il progetto prevede la collaborazione con almeno una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri distinti, oppure
 - ii) il progetto comporta la collaborazione effettiva tra un'impresa e un organismo di ricerca e sono riunite le seguenti condizioni:
 - l'organismo di ricerca sostiene almeno il 10% dei costi ammissibili del progetto e
 - l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte, oppure
 - iii) nel caso della ricerca industriale, i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso convegni su temi tecnici o scientifici oppure tramite pubblicazioni in riviste tecniche e scientifiche o inseriti in banche dati di libero accesso (in cui i dati della ricerca, non elaborati, sono in libera consultazione) o divulgati tramite software libero o open source.

Ai fini del primo comma, lettera b), punti i) e ii), il subappalto non è considerato come una collaborazione effettiva.

- 5. Sono ammissibili i seguenti costi:
 - a) spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui essi sono impiegati nel progetto di ricerca);
 - b) i costi della strumentazione e delle attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la sua durata. Se l'utilizzo della strumentazione e delle attrezzature in questione ai fini del progetto di ricerca non copre la loro intera durata di vita, sono considerati ammissibili solo i costi d'ammortamento corrispondenti al ciclo di vita del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;
 - c) i costi di fabbricati e terreni utilizzati per il progetto di ricerca e per la sua durata. Per quanto riguarda i fabbricati, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile.

Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;

- d) i costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca;
- e) le spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca; f) altri costi d'esercizio, inclusi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all'attività di ricerca.
- 6. Tutti i costi ammissibili devono essere imputati ad una specifica categoria di ricerca e sviluppo.».
- (6) L'articolo 32 del regolamento (CE) 6 agosto 2008, n. 800 prevede quanto segue:

«Articolo 32

1. Gli aiuti per gli studi di fattibilità tecnica preliminari ad attività di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

- 2. L'intensità di aiuto non supera:
 - a) per le PMI, il 75% dei costi ammissibili per gli studi preliminari ad attività di ricerca industriale e il 50% dei costi ammissibili per gli studi preliminari ad attività di sviluppo sperimentale;
 - b) per le grandi imprese, il 65% dei costi ammissibili per gli studi preliminari ad attività di ricerca industriale e il 40% dei costi ammissibili per gli studi preliminari ad attività di sviluppo sperimentale.
- I costi ammissibili corrispondono ai costi dello studio.».
- (7) L'articolo 33 del regolamento (CE) 6 agosto 2008, n. 800 prevede quanto segue:

«Articolo 33

- Gli aiuti in favore delle PMI a copertura delle spese connesse alla concessione e al riconoscimento di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
- 2. L'intensità di aiuto non supera l'intensità autorizzata per gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 31, paragrafi 3 e 4, in relazione alle attività di ricerca all'origine di tali diritti di proprietà industriale.
- 3. Sono ammissibili i seguenti costi:
 - a) tutti i costi anteriori alla concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi di preparazione, presentazione e trattamento della domanda, nonché i costi sostenuti per il rinnovo della domanda prima della concessione del diritto;
 - b) i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o il riconoscimento del diritto in altre giurisdizioni;
 - c) i costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro ufficiale del trattamento della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche se detti costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto.».
- (8) L'articolo 34 del regolamento (CE) 6 agosto 2008, n. 800 prevede quanto segue:

«Articolo 34

1. Gli aiuti alle attività di ricerca e sviluppo riguardanti i prodotti elencati all'allegato I del trattato sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo

- 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo.
- 2. Gli aiuti sono di interesse di tutti gli operatori del particolare settore o sottosettore interessato.
- 3. Prima dell'inizio della ricerca, vengono pubblicate su internet informazioni relative allo svolgimento e alla finalità della medesima. Tali informazioni comprendono una data approssimativa dei risultati attesi e l'indirizzo della loro pubblicazione su internet e viene inoltre precisato che i risultati saranno disponibili gratuitamente. I risultati della ricerca sono messi a disposizione su internet per un periodo di almeno 5 anni e sono pubblicati contestualmente ad eventuali altre informazioni fornite a membri di organismi specifici.
- 4. Gli aiuti sono concessi direttamente all'organismo o all'ente di ricerca e non comportano la concessione diretta di aiuti non connessi alla ricerca a favore di un'impresa di produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli, né forniscono un sostegno in termini di prezzo ai produttori di detti prodotti.
- L'intensità di aiuto non supera il 100% dei costi ammissibili.
- 6. I costi ammissibili sono quelli previsti all'articolo 31, paragrafo 5.
- 7. Gli aiuti alle attività di ricerca e sviluppo riguardanti i prodotti elencati all'allegato I del trattato che non soddisfano i requisiti di cui al presente articolo sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite agli articoli 30, 31 e 32 del presente regolamento.».
- (9) L'articolo 36 del regolamento (CE) 6 agosto 2008, n. 800 prevede quanto segue:

«Articolo 36

- 1. Gli aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo.
- 2. Il beneficiario è una PMI.

- 3. L'aiuto non supera l'importo massimo di 200.000 euro per beneficiario su un periodo di tre anni.
- 4. Il prestatore dei servizi possiede una certificazione nazionale o europea. In caso contrario, l'intensità dell'aiuto non può superare il 75% dei costi ammissibili;
- 5. Il beneficiario deve utilizzare l'aiuto per acquistare i servizi al prezzo di mercato, o se il fornitore dei servizi è un ente senza scopo di lucro, a un prezzo che ne rifletta integralmente i costi maggiorati di un margine di utile ragionevole.
- 6. Sono ammissibili i seguenti costi:
 - a) per quanto riguarda i servizi di consulenza in materia di innovazione: consulenza gestionale; assistenza tecnologica; servizi di trasferimento di tecnologie; formazione; consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza; consulenza sull'uso delle norme;
 - b) per quanto riguarda i servizi di supporto all'innovazione i costi relativi a: locali per ufficio; banche dati; biblioteche tecniche; ricerche di mercato; utilizzazione di laboratori; etichettatura di qualità, test e certificazione.».
- (10) L'articolo 37 del regolamento (CE) 6 agosto 2008, n. 800 prevede quanto segue:

«Articolo 37

- 1. Gli aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di un organismo di ricerca o da una grande impresa presso una PMI sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.
- 2. Il personale messo a disposizione non deve sostituire altro personale, bensì essere assegnato a funzione nuova creata nell'ambito dell'impresa beneficiaria e aver lavorato per almeno due anni presso l'organismo di ricerca o la grande impresa che lo mette a disposizione. Siffatto personale deve occuparsi delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione nell'ambito della PME che riceve l'aiuto.
- 3. L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili, per un periodo massimo di tre anni per impresa e per persona.
- 4. I costi ammissibili comprendono tutti i costi di personale relativi all'utilizzazione e all'assunzione temporanea del personale altamente qualificato, comprese le spese per l'agenzia di collocamento, nonché l'indennità di mobilità per il personale messo a disposizione.
- 5. Il presente articolo non si applica ai costi di consulenza di cui all'articolo 26.».